

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012
360/2012/S/EEL

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI IRIS – ISONTINA RETI
INTEGRATE E SERVIZI S.P.A. (ORA EST PIU' S.P.A.)**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009 il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di

- dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. (di seguito anche IRIS), hanno violato le citate disposizioni.
 3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10 l'Autorità ha avviato nei confronti di IRIS un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per le seguenti contestazioni:
 - a) dal mese di maggio al mese di settembre 2009 non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1;
 - b) nel mese di maggio 2009 non ha osservato le specifiche per il trasferimento del flusso anagrafica previste dal punto 3 dell'Appendice 1;
 - c) nei mesi di giugno e luglio 2009 non ha rispettato il termine previsto per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
 4. Nel corso dell'istruttoria IRIS, ora EST PIU' S.p.A. a seguito di cessione di tutto il ramo d'azienda "energia" a NEWCO ENERGIA S.r.l. che successivamente ha cambiato denominazione in EST PIU' S.p.A. (di seguito: EST PIU' o società), non ha depositato memorie né documenti.
 5. Con nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28335), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 6. Successivamente la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 33913 del 28 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32497 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*), e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
8. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della

- deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica *“in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1”*. Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analogia previsione.
9. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante *“Specifiche flusso informativo”*, definisce:
1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. *“record del punto di prelievo”* contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
10. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
11. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati dalla società nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
- i) dal mese di maggio al mese di settembre 2009 le specifiche relative al file elettronico e alle modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1 richiamata dall'art. 37, della deliberazione 111/06 e, successivamente, dall'art. 36 del TIS (di seguito: Appendice 1); segnatamente, per il mese di maggio non aveva osservato l'intestazione, la struttura e le informazioni di cui alla lettere c., d. ed e. del punto 1, inoltre nei mesi da maggio a settembre in tutti i file inviati e nel mese di ottobre in un solo file (quello inviato a Sorgenia) non aveva indicato i CRPP secondo le modalità di cui alla lettera k. del punto 4;
 - ii) nel mese di maggio 2009 le specifiche (PEC o modalità equivalenti) previste dal punto 3 dell'Appendice 1 per il trasferimento del flusso anagrafica;
 - iii) nei mesi di giugno e luglio 2009 il termine previsto per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
12. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che EST PIU, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare gli allegati alla nota 28

dicembre 2011 (manuale operativo 8 aprile 2009 Load Profiling – TILP 2009, mail del 6 maggio 2009, manuale operativo per l'applicazione della deliberazione 162/08 15 maggio 2009) testimoniano come la società si sia adoperata per tempo in modo da avere a disposizione le implementazioni del sistema informatico entro maggio 2009. Peraltro la società ha terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica dopo pochi mesi dalla scadenza dei 180 giorni: segnatamente dopo un mese ha cominciato a rispettare le specifiche previste dal punto 3 dell'Appendice 1 per il trasferimento del flusso anagrafica, dopo due mesi ha osservato il termine previsto per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento e dopo cinque mesi ha completato l'inserimento di tutte le specifiche di cui ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1. Ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

13. Poiché la società ha adeguato la propria condotta alle disposizioni in materia di c.d. flusso anagrafica, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento sanzionatorio avviato, con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. (ora EST PIU' S.p.A.) per l'accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad EST PIU' S.p.A., con sede legale in via IX Agosto, n. 15, 34170 Gorizia e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni